



COMUNE DI MASSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Dirigente Responsabile:	VALENTINA GENTILI
Settore :	SETTORE AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - SUAP E DEMANIO
Servizio :	Attivita' Produttive - SUAP e Demanio

Numero	Data
825	22-04-2026

OGGETTO:	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO E DOMANDE NON AMMESSE O ESCLUSE
-----------------	--

Proposta n. **911** del **20-04-2026**

Ai sensi dell art. 5 comma 6 del Regolamento sull organizzazione dei controlli interni il Dirigente Responsabile del Servizio esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile
VALENTINA GENTILI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell art. 3-bis del CAD

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. 447 del 09/03/2026 con la quale è stata adottata la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo previsto dal “Regolamento Di Valorizzazione Dei Luoghi del Commercio” ed è stato assegnato alle imprese escluse il termine di 10 giorni per presentare osservazioni atte a rivalutare la determinazione sopra citata;

Atteso che i motivi di esclusione dal contributo riguardano le seguenti categorie di motivazioni:

- 1) non ammissibilità della domanda per carenza dei requisiti di partecipazione;
- 2) carenza della documentazione obbligatoria prevista dal bando a pena di esclusione;

Considerato che avverso la graduatoria provvisoria i partecipanti al bando con le domande prot. n. 1356/2026-1857/2026-3068/2026-3298/2026- 4432/2026-5475/2026 e 5455/2026 hanno presentato le seguenti osservazioni:

- 1) con prot. n. 19732 del 17.03.2026 e 19448 del 16.03.2026 il partecipante ha chiesto chiarimenti sui motivi di esclusione ritenendo di possedere i requisiti previsti alla data della presentazione della domanda prot. n. 1356/2026;
- 2) con prot. n. 21076 del 20.03.2026 il partecipante, tramite il proprio legale di fiducia, ha presentato osservazioni avverso la parziale esclusione della domanda prot. n. 1594/2026 evidenziando che l'avviso non richiede alcuna dichiarazione obbligatoria nel caso di acquisto di beni strumentali;
- 3) con prot. n. 20161 del 18.03.2026 il partecipante ha evidenziato di aver regolarizzato la propria posizione nei confronti dell'Ente allegando alcune note e-mail intercorse con il servizio competente antecedenti la presentazione della domanda prot. n. 1857/2026, corredate da documentazione comprovante l'assolvimento di quanto richiesto;
- 4) con prot. n. 22458 del 26.03.2026 il partecipante ha trasmesso, ad integrazione della domanda prot. n. 3068/2026, i documenti richiesti dal bando e non allegati al momento della presentazione dell'istanza stessa;
- 5) con prot. n. 20255 del 18.03.2026 il partecipante ha chiesto la revisione della graduatoria evidenziando che la richiesta formulata con prot. n. 3298/2026, benché non resa sul modulo previsto dall'avviso, era sostanzialmente completa perché contenente tutte le dichiarazioni previste nel modulo dell'avviso pubblico;
- 6) con prot. n. 19835 del 17.03.2026 e 19526 del 16.03.2026 il partecipante, tramite il proprio legale di fiducia, ha evidenziato la completezza della domanda prot. 4432/2026 e ha chiesto la revisione della graduatoria dichiarando di aver concluso tutti i lavori indicati nella stessa. A miglior specificazione di quanto sostenuto ha riaffermato che l'obbligo della dichiarazione di aver eseguito i lavori è stato correttamente adempiuto;
- 7) con prot. n. 20533 del 19.03.2026 il partecipante ha evidenziato che la mancata presentazione della dichiarazione obbligatoria era superabile facendo riferimento agli altri documenti allegati alla domanda prot. n. 5475/2026;
- 8) con prot. n.20961 del 19.03.2026 il partecipante ha chiesto la revisione della graduatoria lamentando che l'esclusione della domanda prot. n. 5455/2026 appare lesiva dei principi di trasparenza e parità di trattamento in quanto nel bando non vi è alcun riferimento alla necessità che i locali siano a “destinazione commerciale”;

Atteso che:

- le domande prot. n.1356/2026 - 1594/2026 - 4432/2026, per le quali sono state presentate le osservazioni di cui ai punti 1), 2) e 6), erano state escluse in quanto risultate carenti della dichiarazione obbligatoria di aver concluso tutti i lavori eseguiti presso il locale di esercizio, richiesta a pena di esclusione dal bando;

le osservazioni presentate con prot. n. 19448 e 19732 (per la domanda 1356), prot. n. 19526 e

19835 (per la domanda 4432), prot. n. 21076 (per la domanda 1594), possono essere accolte in quanto il regolamento e l'avviso stabiliscono espressamente ciò che deve essere allegato a pena di esclusione; il regolamento di valorizzazione differenzia la dichiarazione da allegare nel caso di "esecuzione dei lavori" da quella da allegare nel caso di acquisto di beni strumentali;

nel modulo di partecipazione all'avviso, sua parte integrante, la dichiarazione per l'acquisto di beni strumentali non è stata espressamente richiesta; tale condizione, come evidenziato nelle alcune osservazioni presentate, ha generato nei partecipanti la convinzione che la documentazione allegata alla domanda fosse idonea alla tipologia di intervento per la quale veniva richiesto il contributo e che, conseguentemente, la domanda fosse conforme all'avviso;

- la domanda prot. 5475/2026 per la quale sono state presentate osservazioni di cui al punto 7) era stata esclusa perché non risultava allegata la "dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori";

le osservazioni prot. n. 20533 devono essere accolte in quanto la domanda risultava completa di tutti gli allegati obbligatori fin dalla sua presentazione: alla domanda il partecipante ha allegato la specifica dichiarazione di esecuzione a regola d'arte rilasciata dall'impresa esecutrice dell'impianto, assolvendo in tale modo all'obbligo previsto dal regolamento e dall'avviso;

- la domanda prot. n. 3068/2026 - per la quale è stata presentata l'osservazione prot. n. 22458 di cui ai punti 4), era stata esclusa in quanto priva di una dichiarazione prevista dall'avviso come obbligatoria;

l'osservazione presentata non può essere accolta in quanto il partecipante si è limitato ad integrare la domanda con il documento mancante.

La mancata presentazione di quanto richiesto espressamente dall'avviso a pena di esclusione per la categoria di intervento specificato nella domanda, costituisce una mancanza insanabile che rende la domanda di partecipazione non conforme al regolamento e pertanto non accoglibile ai fini dell'erogazione del contributo.

La produzione del documento in un momento successivo alla domanda, quando i termini di presentazione della stessa sono scaduti, non può sanare l'incompletezza.

In tale fattispecie non trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio. L'applicazione dell'istituto richiesto si tradurrebbe in una rimessione in termini della domanda carente della documentazione obbligatoria richiesta a pena di esclusione. In ragione di quanto specificato, le osservazioni non possono essere accolte in quanto la documentazione obbligatoria non prodotta in fase di presentazione della domanda si traduce, conseguentemente, in una omissione documentale insanabile;

- analoga motivazione di esclusione deve essere applicata alle osservazioni prot. n. 20255 di cui al punto 5), presentate per la domanda del 3298/2026.

In questa fattispecie la richiesta del contributo è stata presentata dal partecipante direttamente sul testo della pec di trasmissione e non è stato trasmesso l'apposito modulo allegato all'avviso.

La modulistica rientra tra la documentazione obbligatoria prevista a pena di esclusione e la sua mancanza rende la partecipazione non conforme sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Nella modulistica il partecipante deve rilasciare alcune dichiarazioni, previste dal regolamento di valorizzazione, come obbligatorie ai fini dell'erogazione del contributo.

Il partecipante non ha reso nella propria pec le dichiarazioni previste nella modulistica, per cui la stessa non è risultata conforme al regolamento sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale;

- la domanda prot. n. 1857/2026 per la quale è stata presentata osservazione citata al punto 3) con prot.n. 20161/2026 era stata esclusa per mancanza dei presupposti previsti dal regolamento e richiamati nel bando.

Le osservazioni non possono essere accolte in quanto la documentazione presentata per dimostrare la regolarità della propria posizione al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, non è sufficiente a dimostrare che il partecipante era in regola al momento della presentazione della domanda di contributo; con l'accertamento effettuato dalla società competente in materia di tributi locali nella fase di controllo attivato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, è stato accertato che il partecipante, al momento della presentazione della domanda, non era in regolamento con tutti i tributi locali per cui la domanda è risultata non conforme al regolamento e all'avviso e pertanto non idonea all'erogazione del contributo stesso;

- la domanda prot. n. 5455/2026 per la quale sono state presentate osservazioni con prot. n. 20961/2026 di cui al punto 8), era stata esclusa per mancanza dei presupposti previsti dal regolamento e richiamati nel bando.

Il regolamento di valorizzazione attua l'art. 110 della legge regionale del commercio (LR 62/2018) e prevede che il contributo possa essere erogato anche alle attività artigianali purché esercitate in conformità alle norme edilizie, di sicurezza ed igiene e sanità.

Le attività artigianali che vengono ammesse al contributo sono esclusivamente quelle che possono essere esercitate in un locale a destinazione commerciale in conformità allo strumento urbanistico vigente. Le attività artigianali che possono essere esercitate in un locale a destinazione d'uso commerciale sono solo quelle indicate nella "disciplina delle funzioni e localizzazione", art 12, allegata al vigente strumento urbanistico, tra le quali non è presente l'attività esercitata dal partecipante.

Tale condizione era stata riportata nella modulistica allegata all'avviso e pertanto conosciuta dal partecipante al momento della presentazione della domanda;

Ritenuto di dover approvare la graduatoria per l'assegnazione dei contributi riformulata in autotutela sulla base delle osservazioni presentate;

Su proposta del responsabile del procedimento Dott.ssa Lara Failla;

Vista l'allegata dichiarazione del responsabile del procedimento;

Attestata l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190;

Richiamato il "Regolamento per la Valorizzazione dei Luoghi Del Commercio" approvato con atto di C.C. n. 191 del 26 ottobre 2020 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 143 del 16/10/2025, con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente del Settore Ambiente, Edilizia Privata, Suap e Demanio;

Attestata ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, l'assenza di segnalazioni di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi anche potenziale da parte della sottoscritta;

Visto il D. Lgs. 14-3-2013 n. 33 "Riordino delle discipline riguardanti gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 107, commi 1 e 2, che assegna ai Dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- la Legge R.Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio” e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 16.2.2017 e n. 10 del 23.2.2017;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la graduatoria definitiva delle domande idonee a ricevere il contributo di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. n. 2865 dell’ 11 dicembre 2025, nei limiti degli importi riconosciuti a ciascuna impresa ed indicati nell’allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che l’erogazione del contributo alle imprese ammesse sarà effettuata sulla base della graduatoria divenuta definitiva;
- 4) di non ammettere ed escludere, ai sensi dell’avviso pubblico approvato, le domande indicate nell’allegato “B” al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 5) di dare atto che con la firma della presente determinazione, da parte del Dirigente, è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del DLgs.267/2000;
- 6) di dare atto - ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.comune.massa.ms.it/node/22638>. Il titolare del trattamento è il Comune di Massa;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti e nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Dirigente
Ing. Valentina Gentili